



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – RIFIUTI – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Brescia 17 ottobre 2025, n. 917 – art. 19 d.lgs. n. 152/2006: procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: è una fase preliminare alla VIA – discrezionalità della P.A. nel prescrivere condizioni ambientali

La vicenda riguarda la coltivazione di una cava in sotterraneo, con recupero ambientale all'esterno, secondo un progetto di gestione produttiva approvato dalla Provincia competente. La Società aveva presentato un'istanza di variante relativa a tale progetto, unitamente alla verifica di assoggettabilità a VIA, per effettuare il riempimento dei vuoti delle camere dei livelli inferiori della cava mediante l'utilizzo in parte di sottoprodotti, terre e rocce, conferite ai sensi del d.P.R. 120/2017 (nella misura del 30%;;) di prodotti *End of Waste* ex art. 184 *ter* D. Lgs. 152/2006, derivanti da impianti autorizzati al recupero di rifiuti (nella misura del 20%;;) di rifiuti speciali non pericolosi, utilizzabili nell'ambito di interventi di recupero ambientale ex DM 5.2.1998 (per il restante 50%). La Provincia aveva comunicato preavviso di rigetto disponendo l'archiviazione dell'istanza "per improcedibilità", sul presupposto che l'intervento proposto non fosse previsto dal Piano Cave e dunque non fosse autorizzabile e che, comunque, al netto della qualificazione proposta dall'istante, si trattasse di una attività di "smaltimento rifiuti" per conto terzi, debitamente retribuita e soggetta alla relativa disciplina.

La Società aveva impugnato avanti al TAR Brescia ottenendo l'annullamento dell'archiviazione disposta per omessa convocazione di una conferenza di servizi con la Regione, nell'ambito della quale valutare la possibilità di autorizzare il progetto anche in modifica del Piano cave. La Provincia aveva quindi comunicato alla società la riapertura del procedimento in precedenza archiviato, invitandola a presentare alla Regione l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.lgs. 152/2006. Il procedimento si era tuttavia dipanato attraverso un primo parere della Regione di archiviazione dello *screening* di VIA, in parte diversamente motivato, rispetto al quale la Società si era dichiarata disponibile ad adempiere ad ogni possibile richiesta ambientale regionale (condizione ambientale). Nel corso della successiva conferenza di servizi istruttoria convocata dalla Provincia, poi, gli uffici competenti in materia di cave e di rifiuti avevano ritenuto che l'istanza non potesse essere qualificata quale "recupero ambientale di cava", bensì come "deposito di rifiuti inerti sul suolo", per cui ne era seguita la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata.

La sentenza in commento decide sul nuovo ricorso presentato dalla Società avverso tale comunicazione, accogliendolo, in quanto "la Regione avrebbe emesso, a termine della procedura di *screening*, un vero e proprio decreto di VIA in una ad un titolo abilitativo di competenza provinciale, imponendo prescrizioni non richieste" e neppure comunicate", fornendo delle considerazioni di carattere generale sul procedimento di *screening* di VIA. In particolare, il Giudice, richiamandosi alla giurisprudenza in materia (C.d.S., Sez. II, n. 5379 del 7.9.2020), definisce il procedimento di valutazione preliminare (cd. *screening*), volto a decidere l'assoggettamento o meno a VIA di un determinato intervento come una fase preliminare, non necessariamente propedeutica alla VIA, in quanto funzionale proprio ad evitarne l'attivazione svolgendo "una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione". In tal senso la valutazione di *screening* è preliminare alla V.I.A., ma ciò è da intendere solo in senso cronologico, perché avviene preventivamente alla VIA e solo con riguardo a determinate tipologie di progetti che la prevedono come eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità. Ne consegue che la verifica di assoggettabilità non può essere considerata una fase costitutiva ed imprescindibile della V.I.A.

Nel merito delle contestazioni, la sentenza afferma che le considerazioni circa la qualificazione dell'intervento non come di "recupero ambientale di cava", bensì come attività di "recupero di rifiuti" possono senz'altro essere svolte dall'ufficio competente all'esito della conferenza di servizi istruttoria svolta, godendo questi di un'ampia discrezionalità non solo intesa come valutazione tecnica, suscettibile di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma con profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che deve ritenersi ancor più rilevante con

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

riferimento alla fase di *screening* di VIA, caratterizzata dalla sommarietà delle valutazioni. Infine, la sentenza precisa, accogliendo la tesi del ricorrente, che in sede di *screening*, l'amministrazione può prescrivere il rispetto di specifiche condizioni ove vi sia una richiesta del proponente (condizioni ambientali) che costituiscono un'alternativa – nell'ottica semplificatoria – all'assoggettamento del progetto a VIA.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar bs&nrg=202401063&nomeFile=202500917_01.html&subDir=Provvedimenti